



**CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO  
e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA**  
Associazione Territoriale di Lucca  
**Lucca - Via Romana 615/P- Arancio**  
Tel. 0583 4301100 E-mail: [info@cnalucca.it](mailto:info@cnalucca.it)  
Sito: [www.cnalucca.it](http://www.cnalucca.it) Codice Fiscale 82012070460

*Lucca, 9 marzo 2020*

## **Corona Virus, la misura per le imprese artigiane e le Pmi con dipendenti**

### **L'indennità del FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato).**

**FSBA** (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato), previsto nei contratti di lavoro dell'Artigianato, ha istituito una specifica azione per rispondere all'emergenza del COVID 19. Un protocollo prevede la sospensione dal lavoro dei dipendenti con causale "COVID 19 - CORONAVIRUS" a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno apposito verbale di accordo sindacale.

**Requisiti** - Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione, e le PMI che applicano i contratti nazionali del settore Artigianato, sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai. E' possibile l'utilizzo anche da parte di imprese artigiane, che non applicano i contratti sottoscritti da CNA, ma che aderiscono al FSBA al momento delle domande.

**Condizioni** - Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all'emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d'inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario.

**Deroghe** - Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020.

**Importo** - Ai lavoratori spetta un'indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.

**Destinatari** - Tutte le imprese anche con un solo dipendente

Per informazioni:

Tesi Stephano cell. 3290189743 info: [tesi@cnalucca.it](mailto:tesi@cnalucca.it)